

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 137.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2011

Proroga della concessione di coltivazione «GORGOGNONE» della Società Total E&P Italia S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sulle aree protette";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante "norme in materia ambientale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il D.M. 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";

Visto il D.D. 22 marzo 2011 recante "Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011";

Visto il D.M. 1° ottobre 1993 con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «GORGOGNONE» nel territorio delle province di Potenza e Matera dell'estensione di Kmq 107,41, alle Società Lasmo Italia Sud S.p.A., Fina Italia S.p.A. ed Enterprise Oil Exploration Ltd. con quote rispettivamente del 40%, 26,2/3% e 33,1/3% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M.15 giugno 1984, con il quale alla Società Agip S.p.A. è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «COSTA MOLINA», in territorio della provincia di Foggia, dell'estensione di Kmq 134,360;

Visto il D.M. 27 ottobre 1998 con il quale è stata ridotta l'area della concessione «COSTA MOLINA» a kmq 34,05 e contestualmente la denominazione della stessa è stata cambiata in «CORLETO PERTICARA» per una migliore interpretazione del toponimo;

Visto il D.M. 19 maggio 1994 con il quale è stata accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TEMPA D'EMMA», nel territorio delle province di Potenza e

Matera dell'estensione di Km² 303,23, alle Società Fina Italiana S.p.A., Enterprise Oil Exploration Ltd. e Lasmo Italia Sud S.p.A., con quote rispettivamente del 56,46%, 23,08% e 20,46%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 19 novembre 1999 con il quale le concessioni «GORGOGNONE», «CORLETO PERTICARA» e la porzione meridionale della concessione «TEMPA D'EMMA» sono state unificate in un'unica concessione denominata «GORGOGNONE» dell'estensione di km² 290,59 e con scadenza della vigenza il 14 luglio 2013;

Visto il D.M. 16 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ulteriore ricerca e di sviluppo e messa in coltivazione da eseguire nella concessione unificata;

Visti i DD.MM. 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001, 15 novembre 2002, 5 giugno 2003, 16 luglio 2003, 12 febbraio 2004 e 9 febbraio 2010 con i quali la titolarità della concessione «GORGOGNONE» è stata intestata in ultimo alle Società Total E&P Italia S.p.A., Shell Italia E&P e Esso Italiana S.r.l. con quote rispettivamente del 50%, 25% e 25% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 31 luglio 2007 con il quale è stato approvato il programma di ulteriore ricerca e di sviluppo e messa in coltivazione da eseguire nella concessione unificata «GORGOGNONE», ricadente nelle provincie di Potenza e Matera;

Vista l'istanza in data 21 giugno 2010 con la quale le Società Total E&P Italia S.p.A., Shell Italia E&P e Esso Italiana S.r.l. hanno chiesto la proroga decennale della concessione «GORGOGNONE» unificata, a decorrere dal 14 luglio 2013, il dilazionamento dei termini di realizzazione del programma di ricerca e sviluppo e messa in coltivazione nella concessione e contestualmente hanno chiesto l'ampliamento dell'attuale superficie della concessione medesima onde inglobare un'area limitrofa per l'estensione complessiva di km² 327,17;

Vista la relazione prot. n. 3981 del 28 luglio 2010 della Div. IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli con la quale è stato espresso parere favorevole alla proroga decennale della concessione «GORGOGNONE» unificata e formulato delle osservazioni in relazione all'ampliamento d'area;

Vista la nota della Divisione I – Direzione U.N.M.I.G. in data 25 agosto 2010 prot. n. 0014088 con la quale sono state chieste alla Società Total E&P Italia S.p.A. ulteriori elementi tecnici sull'ampliamento d'area;

Vista la nota della Divisione I – Direzione U.N.M.I.G. in data 25 agosto 2010 prot. n. 0014089 con la quale, è stata chiesta l'intesa per la proroga decennale alla Regione Basilicata, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998 n° 112 ed in conformità all'accordo procedimentale sancito dalla conferenza Stato-Regione in data 24 aprile 2001, segnalando che nell'ampliamento d'area richiesta non verranno eseguiti lavori;

Vista la nota in data 13 ottobre 2010 prot. 1259 con la quale la Società Total E&P Italia S.p.A. ha fornito elementi relativi all'ampliamento dell'area della concessione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) nella seduta del 23 febbraio 2011;

Visto il programma lavori relativo al nuovo periodo di vigenza, consistente nel completamento del programma approvato con D.M. 31 luglio 2007, con esclusione della prova di lunga durata al pozzo «Tempa Rossa 1ST» e con il solo slittamento dei tempi di esecuzione e che in dettaglio prevede :

- attività di sviluppo:
- allacciamento a produzione, entro il 2014, dei pozzi già perforati: «Tempa Rossa 1», «Tempa Rossa 2», «Tempa d'Emma 1», «Gorgoglione 1» e «Peticara 1»;
- perforazione e relativo allacciamento a produzione, in caso di esito positivo, di un pozzo di accertamento denominato «Gorgoglione 2»;
- costruzione, entro il 2014, di un Centro olio denominato Centro Olio «Tempa Rossa», ubicato nel Comune di Corleto Perticara (PZ), e relativa posa delle condotte di allacciamento;
- attività di ricerca:
- perforazione, entro il 2013, di un sondaggio esplorativo sul prospetto denominato «Peticara Sud-Ovest».
- eventuale esecuzione, entro il 2013, di un rilievo sismico 3D e perforazione, entro il 2014, di un eventuale sondaggio esplorativo.

Vista la delibera della Regione Basilicata n. 374 del 16 marzo 2011, con la quale la Giunta Regionale della Regione Basilicata ha espresso l'intesa alla proroga della concessione in questione sottoponendo a successiva intesa regionale, previa acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale, il programma di ricerca;

Considerato che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione medesima «GORGOGNONE» unificata e che la proroga è giustificata dalla prosecuzione delle attività di ricerca e sviluppo e dalle previste attività di coltivazione;

Ritenuto che il programma lavori previsto nella citata istanza di proroga è idoneo al fine di valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi;

D E C R E T A:

Art. 1.

(Proroga della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi denominata "GORGOGGLIONE" sita in territorio delle provincie di Potenza e Matera di cui sono titolari le Società TOTAL E&P ITALIA S.p.A., SHELL ITALIA E&P e ESSO ITALIANA S.r.l. è prorogata per anni dieci anni a decorrere dal 14 luglio 2013 fino al 14 luglio 2023.

Art. 2

(Programma lavori)

1. E' approvato il programma dei lavori di sviluppo che prevede:

- allacciamento a produzione, entro il 2014, dei pozzi già perforati: "Tempa Rossa 1", "Tempa Rossa 2", "Tempa d'Emma 1", "Gorgoglione 1" e "Peticara 1";
- perforazione e relativo allacciamento a produzione, in caso di esito positivo, di un pozzo di accertamento denominato "Gorgoglione 2";
- costruzione, entro il 2014, di un Centro olio denominato Centro Olio "Tempa Rossa", ubicato nel Comune di Corleto Peticara (PZ), e relativa posa delle condotte di allacciamento.

2. Il programma dei lavori di ricerca che prevede:

- perforazione, entro il 2013, di un sondaggio esplorativo sul prospetto denominato "Peticara Sud-Ovest";
- eventuale esecuzione, entro il 2013, di un rilievo sismico 3D e perforazione, entro il 2014, di un eventuale sondaggio esplorativo

sarà autorizzato, d'intesa con la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo Stato-Regione del 24 aprile 2001, previa verifica di compatibilità ambientale.

3. Nessuna variazione può essere apportata al programma dei lavori approvato con il presente decreto senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione e previa eventuale verifica di compatibilità ambientale.

Art. 3

(Obblighi e prescrizioni)

Le Società concessionarie sono tenute:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D. 22 marzo 2011 nelle premesse citato, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) ad osservare le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e georisorse (U.N.M.I.G.) Div. I - o dalla competente Div. IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli e dalle altre Amministrazioni interessate a tutela di pubblici interessi;

c) ad osservare le prescrizioni e le raccomandazioni prescritte nell'intesa Stato-Regione della Regione Basilicata di cui alla citata delibera N. 374 del 16 marzo 2011, che fa parte integrante del presente decreto;

d) in caso di perforazione di nuovi pozzi o di modifiche impiantistiche a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale;

e) a provvedere alla adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi a fine vita produttiva dei pozzi stessi ed alla sistemazione delle aree ad attività lavorativa cessata.

Art. 4

(Canoni)

Le Società titolari della concessione sono tenute a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5

(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società Total E & P Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Basilicata;

2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui alla D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 30 giugno 2011

Il Direttore generale: TERLIZZESE